



TRIBUNALE DI VELLETRI

Sezione Fallimentare

Oggetto: Disposizioni ed indicazioni sulle modifiche alla legge fallimentare apportate dal D.L. 179/2012, come convertito dalla Legge n. 221/2012.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La comunicazione dell'indirizzo della P.E.C. al registro delle imprese. – 3. Il regime delle comunicazioni del curatore ai creditori: l'introduzione dell'art. 31-bis L.F. – 3.1.- Gli obblighi di custodia del curatore. – 4. Il nuovo regime delle comunicazioni nella fase endoprocedimentale di accertamento del passivo: l'avviso ai creditori da parte del Curatore ex art. 92 L.F. – 4.1. I nuovi requisiti formali della domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F. - 4.2. Il deposito (recte: la trasmissione) della domanda di ammissione al passivo. – 4.3. Il deposito (recte: la trasmissione) della documentazione a corredo della domanda di insinuazione. – 5. I nuovi aspetti della redazione e del deposito del progetto di stato passivo ex art. 95 L.F. - 6. L'udienza di verifica del passivo: modalità di svolgimento. – 7. -Le ulteriori comunicazioni a mezzo p.e.c. – 8. - Gli adempimenti "digitali" nel concordato preventivo. – 9. Questioni di diritto intertemporale.

1. Premessa.

Il D.L. 179/2012, convertito con Legge 221/2012 ha introdotto una serie di norme rientranti nel processo di ammodernamento del Paese, ovvero la c.d. agenda digitale, che coinvolgono in tema di comunicazioni e notifiche la giustizia civile e, per quanto qui interessa, la legge fallimentare.

In particolare, l'art. 17 Decreto, che si intitola "Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 lug. 1999, n. 270", ha introdotto nel sistema concorsuale, con carattere di sistematicità e progressività, nuovi obblighi volti ad attuare un sistema

informatizzato e tendenzialmente telematico per la gestione degli adempimenti e il compimento degli atti della procedura.

La *ratio legis* tende a favorire e velocizzare le comunicazioni e notificazione nelle procedure concorsuali e a contenere conseguentemente i costi riguardanti la gestione di dette procedure ricorrendo alla tecnologia telematica¹.

In estrema sintesi le modifiche hanno ad oggetto i seguenti punti:

- 1) la notifica telematica del ricorso per la dichiarazione di fallimento (e che non sarà oggetto della presente circolare, essendo compito della cancelleria pre-fallimentare);
- 2) l'obbligo per il curatore (e per gli organi delle altre procedure concorsuali) di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di effettuare le comunicazioni ai creditori per via telematica e correlativo obbligo dei creditori di indicare al curatore il loro indirizzo di PEC; è previsto che la regolazione del flusso di comunicazioni tra curatore e creditori (nel fallimento) e tra commissario giudiziale o liquidatore e creditori (nel concordato preventivo e tra commissario liquidatore e creditori nella liquidazione coatta amministrativa) sia effettuata ricorrendo alla posta elettronica certificata;
- 3) obbligo, per i creditori (e per i titolari di diritti sui beni), di presentare la domanda di insinuazione al passivo per via telematica.

L'impianto normativo, come detto, prevede la progressiva introduzione e applicazione di procedure informatiche e telematiche che saranno a carico delle parti interessate, siano esse il Tribunale, il G.D., il curatore e anche le parti private e i creditori.

Alcuni adempimenti sono già in vigore, mentre altri diverranno obbligatori nei mesi successivi e molti di essi sono applicabili, oltre che alle nuove procedure concorsuali, anche alle precedenti tanto di nuovo che di vecchio rito.

In tale contesto si ritiene indispensabile porre l'attenzione sulla portata radicale delle modifiche introdotte dal Decreto ed alle quali i curatori dovranno adeguarsi per rendere le procedure conformi alla legge e che, da un lato, impegneranno nuove competenze e, dall'altro, incideranno direttamente sullo svolgimento del procedimento fallimentare come conosciuto sino ad oggi.

La presente circolare non ha carattere di esaustività, ma intende: **(i)** dare adeguata diffusione ai professionisti chiamati a guidare le procedure della rilevanza del tema

oggetto di riforma legislativa medesima ed, al contempo, **(ii)** tracciare le linee guida per uniformare il comportamento degli organi della procedura sin dalle prime applicazioni. Essa affronta la fase transitoria fino alla piena applicazione del processo civile telematico (PCT).

E', quindi, necessario che il confronto tra i diversi soggetti coinvolti debba proseguire nel corso del tempo per consolidare la prassi di questo Ufficio ed implementare la presente circolare.

* * *

2. La comunicazione dell'indirizzo della P.E.C. al registro delle imprese.

La prima disposizione d'interesse riguarda un nuovo adempimento ex art. 17, co. 2 bis, L. 221/12, come modificato dall'art. 1 co. 19 della L. 228/12: la comunicazione del curatore al registro delle Imprese del proprio indirizzo di posta elettronica certificata- da intendersi come indirizzo p.e.c. della singola procedura distinto e diverso dall'indirizzo proprio del professionista - entro 10 giorni dalla nomina.

Dovrà trattarsi, dunque, di un autonomo indirizzo PEC per ogni procedura.

In assenza di specifiche disposizioni transitorie, la norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2013.

Il curatore potrà cumulare questo adempimento con quello previsto dall'art. 29 co. 6 D.L. n. 78/2010, inserendo l'indirizzo di p.e.c. nella relativa dichiarazione ed anticipando l'invio di quest'ultima.

* * *

3. Il regime delle comunicazioni del curatore ai creditori: l'introduzione dell'art. 31-bis L.F.

L'art. 17, lett. b del Decreto ha introdotto l'art. 31-bis L.F., il quale dispone che *"I. Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.*

II. Quando e' omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore e' tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti."

Tale norma, di portata generale, coinvolge direttamente il curatore, che dovrà munirsi di un gestore che rispetti la normativa di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68. Va ribadita la necessità, al fine di una corretta ed efficiente gestione ed archiviazione dei documenti, - anche per adempiere agli obblighi di custodia imposti al curatore, che lo stesso attivi un nuovo indirizzo p.e.c. per ciascuna procedura.

L'indirizzo PEC dovrà essere dedicato esclusivamente agli incumbenti relativi al procedimento e dovrà necessariamente essere intestato alla persona fisica del curatore, del commissario giudiziale del liquidatore. Nel caso vengano nominati più professionisti per la stessa carica, l'indirizzo dovrà comunque essere unico.

Le spese per l'attivazione e la manutenzione dell'indirizzo PEC della procedura potranno essere poste a carico della procedura come spese prededucibili.

Poiché le caselle di posta elettronica certificata normalmente hanno capienza limitata, è opportuno che il curatore proceda all'archiviazione dei messaggi su un diverso supporto, ponendo in essere tutte le opportune cautele, ivi compreso il backup periodico dei dati, per non perdere gli atti e le domande pervenute.

Alla definizione della procedura, o in caso di cessazione dell'incarico in curatore dovrà depositare in cancelleria un supporto (DVD - penn-drive etc) contenenti copia di tutti i messaggi PEC ricevuti inerenti la procedura.

Immediatamente dopo l'attivazione dell'indirizzo PEC il curatore, il commissario giudiziale, o il liquidatore dovranno depositare nel fascicolo del fallimento una busta chiusa e sigillata contenente le credenziali di accesso per la consultazione e l'amministrazione della casella di PEC della procedura e per il recupero dei messaggi archiviati su supporti diversi da quelli del gestore p.e.c., nonché le modalità ed il luogo di conservazione degli stessi.

* * *

3.1. Gli obblighi di custodia del curatore.

Il curatore diviene tecnicamente custode, con le relative responsabilità che ne conseguono, dei *files* delle domande e deve offrire prova, ove richiesto e rilevante ai fini del giudizio, della data ed ora della ricezione del file sull'indirizzo p.e.c.

Egli dovrà anche offrire la copia degli atti ai legittimi interessati che la richiedono.

Si sottolinea che i tempi di custodia imposti al curatore previsti dall'art. 31-bis, ultimo comma, L.F. sono indicati in due anni successivi alla chiusura della procedura.

* * *

4. Il nuovo regime delle comunicazioni nella fase endoprocedimentale di accertamento del passivo: l'avviso ai creditori da parte del Curatore ex art. 92 L.F.

Il novellato 92 L.F. stabilisce che *“Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore..”*. Dunque il curatore dovrà ricercare l'indirizzo p.e.c. del creditore per effettuare le relative comunicazioni. In caso di esito negativo si potrà dar luogo alle comunicazioni a mezzo raccomandata.

La possibilità di ricavare gli indirizzi p.e.c. dal registro imprese esiste già gratuitamente attraverso il Registro delle Imprese (<http://www.registroimprese.it/>).

Inoltre, il curatore, sempre in virtù della norma in commento, dovrà indicare ai creditori l'indirizzo p.e.c. della procedura e inviare l'avviso delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5) L.F.

* * *

4.2. I nuovi requisiti formali della domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F.

Il novellato 93 comma 5) L.F. prevede, inoltre, che il creditore comunichi al curatore *“l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni e' onere comunicare al curatore.”* ed al comma V. *“Se e' omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5),*

nonche' nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma."

* * *

4.2.1. Il deposito (recte: la trasmissione) della domanda di ammissione al passivo.

Sempre il novellato art. 93 L.F. impone a carico del proponente un onere di trasmissione che diviene una sorta di requisito formale della domanda.

Infatti, la previsione del primo comma "I. *La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo*" impone un onere di trasmissione che coinvolge la sua stessa modalità di effettuazione ed è tale da impedire ogni modalità alternativa.

Sembra, quindi, da escludere ogni possibilità diversa di trasmissione e la cancelleria potrà respingere le domande di ammissione al passivo che i creditori intendessero depositare direttamente presso la stessa, le quali comunque non darebbero luogo ad una ammissibile e procedibile domanda.

Il secondo comma di detta norma stabilisce che "*Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed e' formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, e nel termine stabilito dal primo comma, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma.*"

Tale riferimento all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, consente a qualunque creditore di formare una domanda su supporto cartaceo, sottoscriverla in maniera tradizionale e poi spedirla autonomamente o affidarla per l'inoltre ad un qualsiasi soggetto che sia dotato della p.e.c. (cfr. nota di chiusura i).

Il curatore diviene quindi destinatario esclusivo delle domande tempestive e tardive di ammissione al passivo.

E' previsto che, a pieno regime, sia il curatore ad utilizzare direttamente i dati inseriti dai singoli creditori per compilare il progetto di stato passivo e ancor prima l'elenco dei creditori che l'art. 89 L.F. pone a suo carico, alimentando direttamente il registro informatico (SIECIC).

Tale modalità di implementazione dei dati, oltre a quelli di cui all'art. 95 L.F, da parte del curatore sarà possibile attraverso la ricezione da parte del SIECIC unicamente di *files* in formato XML che rispettino le specifiche tecniche del ministero, reperibili su:
http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/download/PCTEsecuzioni_Specifiche_interop_v2.0.pdf.

* * *

4.2.2. Il deposito (recte: la trasmissione) della documentazione a corredo della domanda di insinuazione.

Al curatore dovrà essere trasmessa informaticamente anche la documentazione allegata alla domanda, salvo i titoli di credito, che devono essere in ogni caso depositati presso la cancelleria del Tribunale.

Ciò significa in primo luogo che la documentazione non va inviata in originale, ma in copia informatica.

Non essendovi necessità e possibilità di acquisire nel SIECIC tale documentazione, essa dovrà essere consegnata, sempre con mezzo informatico, in formato PDF non modificabile.

Il curatore potrà, in ogni caso, richiedere l'esibizione degli originali al creditore istante. Sulla trasmissione delle istanze e degli atti relativi alla formazione dello stato passivo vedi le relative disposizioni specifiche.

* * *

5. I nuovi aspetti della redazione e del deposito del progetto di stato passivo ex art. 95 L.F.

Il quadro si completa con la nuova disposizione dell'art. 95 secondo cui "Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza."

La norma non chiarisce con quale modalità avviene l'invio dal curatore alla cancelleria.

Il curatore dovrà curare il deposito diretto degli stessi in cancelleria in formato digitale XML, compatibile con l'estrattore utilizzato dal SIECIC ed in grado di essere recepito dal programma ministeriale, come descritto al § 4.2.1.

Il progetto di stato passivo corredato dalle domande e dalla relativa documentazione, fino a quando l'ufficio non sarà abilitato alla ricezione legale dei files, dovranno essere trasmesse con mezzo informatico e depositate come da allegate istruzioni.

* * *

6. L'udienza di verifica del passivo: modalità di svolgimento.

Scaturisce dalla nuova disciplina che la verifica dei crediti dovrà avvenire eminentemente su base digitale, nel senso che i documenti sottoposti al giudice non si trovano più su supporto cartaceo, ma su supporto informatico.

Dunque non vi sarà più la presenza dell'originale dei documenti nel senso tradizionale del termine, ma solo l'originale informatico.

Tuttavia, poiché le recenti modifiche, effettuate al fine di semplificare il meccanismo formale della verifica, non hanno certo voluto incidere sulla prova dei crediti, si deve ritenere che il giudice procederà normalmente all'esame delle domande sulla base della documentazione informatica fornita dal curatore.

Ove sorgano contestazioni o dubbi o sia comunque necessaria la presenza del documento cartaceo, sarà comunque onere del creditore effettuarne il deposito nella cancelleria o in sede di verifica, previo eventuale rinvio disposto dal GD.

Ciò vale specificamente per i titoli di credito (che, come precisa l'art. 93 l. f., dovranno sempre essere prodotti anche in originale cartaceo), per i documenti per cui sia necessario dare prova della data certa, per i riconoscimenti di debito etc..

Al momento della verifica dei crediti, la cancelleria consegnerà all'ufficio del giudice in formato cartaceo il progetto di stato passivo con le domande e il supporto informatico su cui si trova la copia di tali documenti e della documentazione allegata alle domande.

Quanto allo stato passivo esecutivo, nessuna novità è contenuta nell'art. 96 L.F.

Tuttavia, poiché l'art. 97 l. f. dispone che il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, deve darne comunicazione trasmettendo una copia a mezzo p.e.c. a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda, si deve ritenere che anche lo stato passivo dovrà essere redatto informaticamente per essere inserito, dopo la dichiarazione di esecutività, nel SIECIC.

Una copia cartacea sarà formata e depositata in cancelleria, con la dichiarazione di esecutività sottoscritta dal GD.

Analoga procedura avverrà, chiaramente, per la verifica delle domande tardive.

In caso di provvedimento ex art. 102 L.F. il curatore deve trasmettere a mezzo p.e.c. il decreto con cui il tribunale dispone non farsi luogo all'accertamento del passivo, a tutti coloro che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli artt. 93 e 101 L.F., avvertendoli che nei quindici giorni successivi essi possono presentare reclamo alla corte di appello.

Per i dettagli si vedano le allegate istruzioni.

* * *

7. Le ulteriori comunicazioni del curatore a mezzo p.e.c.

Le comunicazioni a mezzo PEC sono, inoltre, specificatamente previste nei seguenti casi:

- a) per i rapporti riepilogativi ex art. 33 co. 5 L.F.;
- b) per il deposito del rendiconto e della fissazione dell'udienza, di cui il curatore deve dare immediata comunicazione a mezzo p.e.c. ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, unitamente alla copia del rendiconto;
- c) per le ripartizioni. Dei progetti di riparto, depositati in cancelleria il curatore deve dare comunicazione a mezzo PEC;
- d) in caso di concordato fallimentare la comunicazione del curatore ai creditori va eseguita a mezzo PEC e così pure la comunicazione dell'approvazione della proposta di concordato fall. ex art. 129 L.F. al proponente, e ai creditori dissenzienti;
- e) per il decreto di esdebitazione ex art. 143 L.F.

* * *

8. Gli adempimenti "digitali" nel concordato preventivo.

Anche in questa procedura la novella prevede che le comunicazioni avvengano a mezzo PEC a cura del commissario giudiziale.

L'art. 171 infatti stabilisce che *"Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta"*

*elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni e' onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso e' contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 92, primo comma, n. 3). **Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.** Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non e' comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.”*

Una specificazione di tale norma è contenuta nell'art. 172 che, nello stabilire che il commissario giudiziale redige l'inventario e la relazione sulla proposta di concordato, prevede che la depositi in cancelleria dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori.

E' stabilito poi nello stesso termine la comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma, L.F.

Non è previsto invece che il voto sia esercitato anch'esso a mezzo PEC.

Altre norme, ancora, disciplinano l'adozione delle comunicazioni a mezzo PEC ad opera del commissario liquidatore nelle procedure di LCA e del commissario straordinario nelle procedure di AS.

* * *

9. Questioni di diritto intertemporale.

L'articolo 17 del Decreto stabilisce che la nuova disposizione si applica a decorrere dal 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della citata legge di conversione) anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.

Per le procedure in cui, alla data 19 dicembre 2012, sia stata effettuata la comunicazione suddetta, la nuova disposizione si applica a decorrere dal 31 ottobre 2013.

Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

La norma presenta una incongruità, poiché parla di “comunicazione” al singolare, mentre le comunicazioni ai creditori sono molteplici.

Per applicare correttamente la norma, quindi, si deve ritenere che alla data del 19.12.2012 sia sufficiente l'esecuzione anche di una sola comunicazione. In tal caso, anche tutte le comunicazioni successive dovranno essere eseguite in formato cartaceo (e le domande di ammissione al passivo anch'esse seguiranno il rito tradizionale col deposito cartaceo in cancelleria).

Può accadere che nessuna comunicazione sia fatta fino alla data della verifica dei crediti, perché il curatore non ha ricevuto le scritture contabili.

In tal caso, se accadesse che in seguito si rinvenisse la contabilità, il curatore dovrà inviare le comunicazioni in formato tradizionale, poiché ormai si è passati ad una fase successiva e pare inopportuno che si utilizzino formati diversi nella stessa procedura.

Per le indicazioni di dettaglio relative al deposito nella cancelleria degli atti e dello stato passivo si veda l'allegato in pari data.

Velletri, 5/3/13

Il Presidente della II Sezione
Dott. Antonino La Malfa

1-5 MAR 2013

ⁱ Cfr. Relazione parlamentare al D.L. n. 179/12, in Atti parlamentari, Senato della Repubblica, n. 3533, XVI Legislatura – Disegni di legge e relazioni – documenti, pp. 26 – 31.